

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2375/91 DELLA COMMISSIONE**

del 5 agosto 1991

**recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/91<sup>(4)</sup>, fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo; che occorre tener conto del particolare andamento dei corsi e dei prezzi sul mercato spagnolo dei prodotti vitivinicoli in seguito all'applicazione delle norme di ravvicinamento e di compensazione dei prezzi previsti dall'atto di adesione; che occorre modificare in tal senso il regolamento in esame;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 25.